



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE I

SERVIZI GENERALI E LEGALI – SUA – RISORSE UMANE

STAZIONE UNICA APPALTANTE



Fasc.2.2/4

Cod. 17LAV01/2024

Fermo, li 03 aprile 2024

Spett.le

Inviata a mezzo piattaforma telematica

Ditta Invitata

OGGETTO:	<p style="text-align: center;">SUA p/c del Comune di Montegiorgio</p> <p>PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 11, comma 2, del D.L. 76 del 16/7/2020, convertito nella L. 120/20 (c.d. Decreto Semplificazioni), D.L. 77/21, convertito nella L. 108 del 29/7/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), giusta art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 ed O.S.C.S. n. 15 del 15 luglio 2021, per l'affidamento dei lavori denominati</p>
	<p style="text-align: center;">Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico</p> <p>Valore complessivo dell'appalto: € 16.290.454,90 + IVA di cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- € 15.589.728,08 per lavori, di cui € 3.454.107,97 per costi della manodopera non soggetti a ribasso- € 700.726,82 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso; <p>CUP E83H18000390001– CIG B114C313FD</p> <p>Finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ € 4.304.211,65 all'interno delle risorse stanziato con l'ordinanza Commissariale sisma n. 109 del 2020;✓ € 700.000,00 all'interno delle risorse stanziato dal bando "Sport e periferie" per il finanziamento dellapalestra polivalente;✓ € 600.000,00 all'interno delle risorse stanziato dal bando "PNRR-SNAI M5 C3 I 1.1.1", per il finanziamento dellapalestra polivalente;✓ € 14.488.370,00 all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, deldecreto-legge n. 189 del 2016;
<p>Scadenza presentazione offerte: 06 maggio 2024, ore 13.00</p>	

In esecuzione della determinazione n. 2 del 15-01-2024 del Responsabile del Servizio Lavori pubblici e Patrimonio del Comune di Montegiorgio (Reg. Gen. n. 29), acquisita al protocollo di questo Ente con n. 868|16/01/2024, ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 76 del D.Lgs. 36/2023 e art. 5 dell'O.S.C.S. n. 15 del 15/07/2021 (c.d. Ordinanza in deroga), s.m.i. dall' O.S.C.S. 48 del 31 maggio 2023, **la Spett.le Vs. è invitata a partecipare, secondo le modalità di seguito specificate, alla procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.**

1. PREMESSE

Stazione Unica Appaltante

SUA Provincia di Fermo, L.go Don Gaspare Morello, 2/4, 63900 - Fermo,

Codice AUSA: 0000242962

CF: 90038780442 – PI. 02004530446,

Pec: sua.provinciafermo@pec.net4market.it

Ente committente

Comune di Montegiorgio (FM)

Piazza Matteotti, 33, cap. 63833

C.F. 81002030443

P.I. 00372290445

Pec: comune.montegiorgio@emarche.it

Descrizione sommaria dei lavori

L'appalto, ha come oggetto la realizzazione di una Scuola Primaria e una Scuola Secondaria di I grado, della Mensa scolastica, degli Uffici per l'Istituto Scolastico Comprensivo, di una Palestra polifunzionale con relative opere di urbanizzazione. Il tutto in un'area di circa 45.010,00 mq, già parzialmente urbanizzata, sita in località Morrecine/Crocedivia nel Comune di Montegiorgio (FM). L'area è di proprietà Comunale, individuabile al catasto fabbricati foglio 43 particella 885.

Più in particolare, il complesso comprenderà le seguenti opere:

- Realizzazione dell'edificio scolastico per scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado su due piani con interrato, comprensivo di mensa scolastica e collegamenti coperti a palestra e auditorium, per un totale di circa 5.200 mq;
- Realizzazione della palestra polifunzionale con tribuna da 465 posti a sedere e servizi per un totale di circa 1.500 mq;
- Realizzazione delle piazze adiacenti agli edifici comprensive di sistemazioni esterne, illuminazione esterna e sottoservizi;
- Completamento di tutte le opere di urbanizzazione e dei sottoservizi esclusi dal precedente appalto di realizzazione relativo alle opere di urbanizzazione del polo scolastico.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Il progetto è stato redatto seguendo il sistema di valutazione LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), "LEEDv4 for BD+C: Schools" versione 4. L'Appaltatore accetta, senza riserva alcuna, di eseguire l'Opera secondo le prescrizioni del protocollo LEED® (LEEDv4 for BD+C: Schools" versione 4 e 4.1)

L'Appaltatore pertanto assume piena e incondizionata obbligazione di risultato, garantendo al Committente il mantenimento dei crediti di design e l'ottenimento dei Crediti di Costruzione in base al protocollo LEED®V4, al fine di raggiungere il livello di certificazione base CERTIFIED, potendosi liberare dalla responsabilità per inadempimento solo provando, con onere della prova a suo carico, che la prestazione è divenuta oggettivamente impossibile per caso fortuito, forza maggiore, *factum principis*; le cause ignote o il fatto di terzo sono a carico dell'Appaltatore che ne risponde direttamente.

Il Committente si assume la responsabilità del solo mancato raggiungimento della Certificazione LEED® per fatto del Committente stesso.

Il risultato pattuito tra le parti è la realizzazione dell'Opera:

- a) con certificazione LEED® livello base CERTIFIED.
- b) a regola d'arte, secondo i migliori canoni del buon costruire;
- c) in modo conforme al progetto.

La realizzazione dell'Opera conforme alla Certificazione LEED® livello CERTIFIED costituisce una qualità essenziale ed indispensabile dell'Opera appaltata dal Committente.

Per tutte le specifiche sui prerequisiti e crediti da rispettare obbligatoriamente per raggiungere la certificazione di livello base si rimanda all'elaborato progettuale denominato "ONERI E OBBLIGHI PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE LEED®".

Criteri Minimi Ambientali (CAM) per quanto prescritto dall'art. 57, comma 2 del Codice il progetto posto a base di gara tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) pubblicati nel sito del Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica (<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>) e precisamente dei CAM denominati *Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi* (approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022) - Criteri per affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

Per quanto riguarda la Palestra, inoltre, i lavori devono garantire anche la conformità al principio del DNSH (*Do No Significant Harm*) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Difatti, il solo intervento relativo alla realizzazione della Palestra rientra negli interventi finanziati dal PNRR – Bando– PNRR-SNAI, M5 C3 I 1.1.1 – Interventi Speciali per la coesione Territoriale - "Strategia Nazionale per le aree interne potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali della Comunità".

Il progetto esecutivo è stato redatto dal RTP Sardellini Marasca Architetti + altri 4, approvato con la deliberazione di Giunta comunale n.84 del 01/08/2023, verificato da dalla Soc. Ethos Srl, con sede in Ancona, ai sensi dell'art. 41, comma 3, e allegato I.7 del Codice, come da verbale del 09.05.2023 prot. 6710-6721 e validato dal RUP pari data ai sensi del comma 4 dello stesso art. 41. Successivamente, con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici e Patrimonio del Comune di Montegiorgio n. 376 del 22/12/2023 (Reg. Gen. n. 1062/2023) il progetto esecutivo è stato aggiornato come da elaborati pubblicati con la presente.

Luogo e termine di esecuzione dei lavori

I lavori oggetto dell'appalto insistono nel territorio del Comune di Montegiorgio (FM) (Codice NUTS ITI35 – Codice ISTAT 109017).

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto, come da progetto, è fissato in giorni 652 (seicentocinquantadue) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. **Nel presente appalto è previsto il doppio turno di lavorazione, con conseguente rideterminazione della predetta durata dei lavori.** Invero, in base alle doppie turnazioni ammesse dall'Ordinanza Speciale n.15/21 del Commissario Straordinario (comma 8) la rideterminazione del tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, soggetto a ribasso entro i limiti indicati al successivo § 17. In ogni caso l'appaltatore, nella predisposizione dell'offerta economica, dovrà inserire un cronoprogramma revisionato in base alle lavorazioni e ai turni previsti, anche in relazione ad eventuali riduzioni offerte.

N.B. 1:

Ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n.15/2021 comma 10, è **consentita la gestione e la consegna dei lavori per parti funzionali**, per cui ai fini del rispetto della tempistica dettata dal bando "PNRR-SNAI M5 C3 I 1.1.1", **l'ultimazione dei lavori Palestra della DOVRA' AVVENIRE imprescindibilmente entro e non oltre il 31 dicembre 2025** (collaudo dei lavori entro il 31.03.2026)

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal capitolato.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 comma 6 e dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice la stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza dopo la verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura.

CIG: B114C313FD - CUP E83H18000390001

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è il Geom. Maurizio Luchetti, Responsabile del servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Montegiorgio: tel.: 0734.952024; e-mail: maurizio.luchetti@comune.montegiorgio.fm.it ; PEC comune.montegiorgio@emarche.it

Il Responsabile per il Procedimento di Affidamento (RPA), ex art. 15, comma 4, del Codice è la Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore I AA.GG. – Contratti-SUA – Risorse Umane della Provincia di Fermo, tel. 0734/232341, e-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it o, in sostituzione, la Dott.ssa Mara Gambini, Funzionario E.Q. del Servizio Appalti, Contratti-SUA della Provincia di Fermo tel. 0734/232283, e-mail: mara.gambini@provincia.fm.it .

Finanziamento

Il presente appalto è finanziato per complessivi € 20.092.581,65 come segue:

- € 4.304.211,65 all'interno delle risorse stanziato con l'ordinanza Commissariale sisma n. 109 del 2020;
- € 700.000,00 all'interno delle risorse stanziato dal bando "Sport e periferie" per il finanziamento della palestra polivalente;
- € 600.000,00 all'interno delle risorse stanziato dal bando "PNRR-SNAI M5 C3 I 1.1.1", per il finanziamento della palestra polivalente;
- € 14.488.370,00 all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità".

Il presente appalto è pertanto finanziato parzialmente dall'Unione Europea – NexGenerationEU con Fondi PNRR. E' soggetto quindi a tutte le speciali disposizioni previste per questo tipo di appalti ai sensi del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e limitatamente ai lavori della Palestra, al rispetto di quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza". L'appalto è soggetto, inoltre, ai principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e quindi a tutti gli obblighi volti ad assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

Presidio di Alta Sorveglianza

In applicazione dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., gli schemi della presente lettera di invito, della decisione a contrattare, dell'avviso per manifestazione di interesse, del CSA e del contratto sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nei termini stabiliti anche dal Nuovo Accordo di Alta Sorveglianza del 02/02/2021, modificato da ultimo il 21/07/2023. La presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini indicati dall'art. 3 dell'Accordo suindicato.

In particolare, si precisa che in attuazione del riferito art. 32 del D.L. 189/016 e dell'art. 3 del suindicato Accordo di Alta Sorveglianza, si dovranno trasmettere all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) della Regione Marche, la verifica degli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, nei termini precisati dall'USR (tramite Piattaforma SismApp).

Procedura telematica

Per quanto prescritto agli artt. 21 e 22 del Codice, per l'espletamento della presente procedura, la SUA si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (in seguito denominato "Sistema"), gestito da Net4market - CSamed S.r.l. di Cremona (CR) e accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo , mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005. La predetta piattaforma di e-procurement è iscritta al Registro Piattaforme Certificate (RPC) tenuto da ANAC, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del Codice.

Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nelle Disciplina telematica e nel relativo Timing di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI COMUNICAZIONI, DOTAZIONE INFORMATICA

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta comunale n. 84 del 01/08/2023. Verificato e validato come in premessa;
- 2) Lettera d'invito e modulistica, Disciplina telematica, Timing di gara approvati con determinazione della Provincia di Fermo, Settore I Affari Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane n. 80 RS (RG n. 187) del 03/04/2024.
- 3) Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza;
- 4) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) anni 2023/2025, approvato con delibera n. 29 del 07/03/2023, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Appaltante (Comune di Montegiorgio) nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione piano integrato di attività e organizzazione/prevenzione della corruzione reperibile al seguente link <https://www.comune.montegiorgio.fm.it/c109017/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/149>

La documentazione di gara di cui ai precedenti punti 1); 2) e 3) è disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazione della SUA Provincia di Fermo, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.

Il Piano di cui al precedente punto 4) è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Appaltante (Comune di Montegiorgio) nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione piano integrato di attività e organizzazione/prevenzione della corruzione al seguente link <https://www.comune.montegiorgio.fm.it/c109017/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/149>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione "Chiarimenti", entro il termine indicato nel TIMING DI GARA alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti", ossia entro le ore **13:00 del 26/04/2024**.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e senza indicare il nominativo del mittente nel testo e/o in calce alla stessa richiesta di chiarimento. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino al sesto giorno lavorativo antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in un apposito verbale che, nella data e ora previsti alla voce "Pubblicazione del verbale definitivo di chiarimenti" del richiamato TIMING DI GARA, sarà pubblicato nella sezione "Doc. Gara - Allegati" (presente all'interno della scheda telematica di gara).

Tale documento, che costituirà parte integrante degli atti di gara, dovrà essere inserito tra la "Documentazione amministrativa".

Qualora i chiarimenti o le informazioni attengano ad aspetti di natura tecnico-progettuale, la SUA provvederà ad acquisire la risposta dal RUP del Comune Committente nei tempi occorrenti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

FARE MOLTA ATTENZIONE: si precisa che la SUA utilizzerà l'ambiente denominato "Chiarimenti", per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte. Utilizzerà, invece, la PEC per tutte le comunicazioni successive alla fase di presentazione dell'offerta.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di consultare e verificare le suddette modalità di comunicazione

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma e di presentazione dell'offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

Le comunicazioni relative agli atti recettivi (es. esclusione, aggiudicazione, attivazione del soccorso istruttorio ecc...) avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 ed acquistano efficacia con la consegna al predetto domicilio; per gli operatori economici transfrontalieri, dette comunicazioni avvengono attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In conformità a quanto previsto dal DPCM n. 148/2021, si precisa quanto segue per gli operatori di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/2005 e, in via analogica, per gli operatori economici transfrontalieri:

- i concorrenti sono tenuti ad indicare e tenere aggiornato direttamente sulla Piattaforma l'indirizzo PEC quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6-bis e 6-ter del CAD; gli operatori economici transfrontalieri devono indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
- il proprietario della casella di posta elettronica certificata ha *"l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese"* il proprio indirizzo di posta elettronica;
- il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo rappresenta un caso di irreperibilità colpevole del destinatario, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile;
- dunque è valida la notifica eseguita tramite PEC ad un indirizzo di posta elettronica attribuito in base alle risultanze del registro Ini PEC alla destinataria dell'atto anche se tale indirizzo non è stato più rinnovato o non viene utilizzato;
- la notifica si considera valida anche nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica sia piena;
- l'operatore economico ha la responsabilità nella gestione del domicilio digitale indicato alla stazione appaltante;
- ricadono sull'operatore *"inadempiente"* le conseguenze negative non solo dell'obbligo di dotarsi di indirizzo PEC, ma anche di tenerlo operativo, considerandosi comunque valida la comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata alla Stazione Appaltante.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4. DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici concorrenti, devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata nel Disciplinare telematico.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti a cause imputabili all'operatore (sono cause imputabili all'operatore, ad es.: i difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; l'utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico) che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono 0372 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail ai seguenti indirizzi: imprese@net4market.com

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto il RUP del Comune ha valutato la necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, ammonta ad € **16.290.454,90** come di seguito declinato:

N.	OGGETTO	IMPORTI IN EURO IVA esclusa	Ribassabile/non ribassabile
1	IMPORTO DEI LAVORI A MISURA	15.589.728,08	RIBASSABILE
2	COSTI DELLA SICUREZZA	700.726,82	NON RIBASSABILE
3	MANODOPERA	3.454.107,97	NON RIBASSABILE
	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO [1+2+3]	16.290.454,90	

Per quanto prescritto dell'art. 41, comma 14 del Codice, *Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.*

N.B. 1:

Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, come previsto nella Relazione Illustrativa del Bando Tipo n. 1/2023, si ritiene più agevole **far applicare il ribasso all'importo totale comprensivo dei costi di manodopera**, ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Invero, eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno oggetto di verifica come pure ribadito al successivo § 15, N.B al sub c).

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, si dà atto che il C.C.N.L. applicabile al personale dipendente impiegato per il presente appalto è il [CCNL CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA siglato in data 03/03/2022, codice F012](#) e sulla base del medesimo è stato stimato il predetto importo del costo della manodopera

Gli operatori economici possono indicare nella propria domanda di partecipazione il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato.

N.B. 2:

In questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova evidente della predetta equivalenza di tutela economica e normativa

FARE MOLTA ATTENZIONE: Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, all'art. 2.5 del CSA è previsto il **doppio turno di lavorazione**, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori.

In base alle doppie turnazioni ammesse dall'Ordinanza Speciale n.15 del Commissario Straordinario (comma 8) la rideterminazione del tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'appaltatore in fase di offerta potrà proporre un ribasso del tempo di esecuzione entro il limite massimo del 15%. In ogni caso, dovrà predisporre un cronoprogramma revisionato in base alle lavorazioni e ai turni previsti.

Ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n.15/2021 comma 10, è **consentita la gestione e la consegna dei lavori per parti funzionali**, per cui ai fini del rispetto della tempistica dettata dal bando "PNRR-SNAI M5 C3 I 1.1.1", **l'ultimazione dei lavori Palestra della dovrà avvenire imprescindibilmente entro e non oltre il 31 dicembre 2025** (collaudo dei lavori entro il 31.03.2026).

Ai sensi dell'articolo 100 comma 4 del Codice e dell'allegato II.12 e delle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

	Lavorazione	Categoria Tabella A ALLEGATO II.12	Qualificazione obbligatoria (Si/No) e Classifica	Importo totale delle Categorie Lavori €	% sull'importo o totale dell'appalto	Costo della Manodopera ripartito per Categoria Lavori	% Manodopera per Categoria Lavori	CCNL da applicarsi	Prevalente scorporabile subappaltabile
1	OG1	Edifici civili ed industriali	SI - VI	6.798.841,11	41,74	1.651.234,89€	46,73	Edilizia	Prevalente
2	OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funivie e piste aeroportuali, e relative opere complementari	SI - II	514.961,24	3,16	107.592,49 €	3,05	Edilizia	Scorporabile Subappaltabile
3	OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica	SI - I	190.791,06	1,17	21.777,84 €	0,62	Edilizia	Scorporabile Subappaltabile
4	OS18-A	Componenti strutturali in acciaio	SI - III	916.970,07	5,63	334.937,93 €	9,48	Edilizia	Scorporabile Subappaltabile
5	OS18-B	Componenti per facciate continue	SI - IV	2.157.718,92	13,25	340.714,78€	9,64	Edilizia	Scorporabile Subappaltabile
6	OS21	Opere strutturali speciali	SI - III bis	1.486.813,70	9,13	363.178,16 €	10,28	Edilizia	Scorporabile Subappaltabile
7	OS3	Impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie	SI - II	315.121,63	1,93	70.691,54 €	2,00	Edilizia	Scorporabile Subappaltabile

8	OS28	Impianti termici, di condizionamento, del gas e di spegnimento incendi	SI - IV	2.209.436,77	13,56	289.941,86 €	8,21	Edilizia	Scorporabile Subappaltabile
9	OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	SI – III bis	1.699.800,39	10,43	353.296,85 €	10,00	Edilizia	Scorporabile Subappaltabile
	TOT			16.290.454,90	100	3.533.366,34 €	100		

N.B. 2:

Gli importi ascritti dei lavori contengono la quota di pertinenza degli oneri per la sicurezza inclusa, quantificati in € 700.726,82 e comunque non soggetti a ribasso.

Si precisa che le lavorazioni sopra indicate relative alla categoria/ alle categorie OS 18-A; OS 18-B; OS 21; OS 30 rientrano tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 2 comma 1 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248.

Si ribadisce che è compreso nell'oggetto dell'affidamento ogni adempimento necessario all'ottenimento della certificazione LEED V4 for SCHOOLS, livello CERTIFIED, dell'immobile interessato dai lavori delle opere interne, mediante il protocollo LEED v4 for New Construction, in conformità a quanto previsto nel documento "Allegati generali capitolato oneri e obblighi per l'appaltatore – (certificazione Leed V4 FOR BD+C: Schools" inserito nel Progetto esecutivo di cui al presente intervento (all-G03b). Invero il progetto è stato redatto seguendo il sistema di valutazione LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), "LEEDv4 for BD+C: Schools" versione 4. Con la partecipazione alla presente procedura l'Appaltatore accetta, senza riserva alcuna, di eseguire l'Opera secondo le prescrizioni del protocollo LEED® (LEEDv4 for BD+C: Schools" versione 4 e 4.1).

Il presente appalto è finanziato per complessivi € 20.092.581,65:

- € 4.304.211,65 all'interno delle risorse stanziato con l'ordinanza Commissariale sisma n. 109 del 2020;
- € 700.000,00 all'interno delle risorse stanziato dal bando "Sport e periferie" per il finanziamento dell'aula polivalente;
- € 600.000,00 all'interno delle risorse stanziato dal bando "PNRR-SNAI M5 C3 I 1.1.1", per il finanziamento dell'aula polivalente;
- € 14.488.370,00 all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità";

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125, comma 1, del Codice e 2.17 del CSA un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura"

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ed, in ossequio al *milestones* inerente l'attuazione della Riforma n. 1.11 relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie".

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o diminuzione, del costo delle opere superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo dei lavori a base di gara, i singoli prezzi delle lavorazioni sono aggiornati in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

In relazione alle regole per il calcolo della variazione dei prezzi, si applica quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, art. 2.25.1.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara **ESCLUSIVAMENTE** i soggetti che hanno ricevuto la presente lettera di invito tramite PEC, in possesso dei requisiti previsti dai paragrafi successivi.

Si precisa che gli operatori economici destinatari della presente lettera d'invito sono stati individuati dal Comune di Montegiorgio all'esito di un'indagine di mercato, effettuata mediante avviso pubblico per manifestazione d'interesse pubblicato in data 16/01/2024. L'elenco degli operatori è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 51 del 22/03/2024.

FARE MOLTA ATTENZIONE: si precisa che l'operatore economico invitato con la presente lettera, ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice, ha la facoltà di presentare offerta o per sé o quale mandatario di operatori riuniti; non ha invece, **pena l'esclusione**, la possibilità di partecipare in qualità di mandante. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

N.B. 1:

È sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietata la partecipazione al presente appalto, nonché agli eventuali subappalti e cottimi, al soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione ad esso inerenti. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente periodo sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato ai concorrenti e pertanto ne determina l'esclusione, la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)**, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da

parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'**esclusione** del medesimo **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)**, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere d) del Codice eseguono le prestazioni con la propria struttura.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'**esclusione** del medesimo **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)**, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68 commi 15 e 16 del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'articolo 68 del Codice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art .65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'organo comune agisce in rappresentanza della rete e può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso, a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la

veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 94, comma 5, lett. d) del Codice dei Contratti e degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 14 del 2019:

- L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento e ai fini della partecipazione alla presente procedura, è tenuta a presentare idonea dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare; l'impresa presenta a Sistema, inoltre, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- L'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, commi 1 e 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero la domanda di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, fino al deposito del decreto previsto rispettivamente dall'articolo 163 del predetto R.D. e dall'art. 47 del predetto D.Lgs. 14/2019, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente essere autorizzata dal Tribunale competente.

In entrambi i casi, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

N.B.2:

Ai sensi dell'articolo 68, comma 12, del Codice, gli offerenti singoli o in forma aggregata, già in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara in misura integrale, possono cooptare ulteriori operatori economici.

I cooptati:

- a) non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti richiesti all'Offerente;
- b) non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice;
- c) devono essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1, lettera a) del Codice;
- d) non possono eseguire lavori in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e comunque nei limiti della propria classifica di attestazione SOA, anche per categorie diverse da quelle richieste dal presente Documento;
- e) devono impegnarsi ad associarsi come cooptati con l'Offerente, ma non si configurano come Offerenti, non sottoscrivono l'offerta, non assumono quote di partecipazione e non presentano garanzie;
- f) presentano un proprio DGUE e un proprio modello di domanda, nei limiti di quanto di loro pertinenza.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

N.B.1:

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 94 del Codice anche per conto dei soggetti elencati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria

dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023.

Con riferimento alle ipotesi di esclusione previste dall'art. 94 commi 1 e 2, ciascun operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliario*) deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dai commi 3 e 4 del citato articolo 94 così come di seguito precisato, utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 commi 3 e 4 del Codice, dichiarando i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4 del Codice ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94 , commi 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- a) l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano (commi 3 e 4):
 - se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in nome collettivo: i soci e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione / vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori), di direzione / controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
 - nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima;
- b) In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art. 94 – entrambi i soci.
- c) I reati di cui al comma 1 dell'art. 94 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p.
- d) Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 co. 1 del Codice, l'operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento*) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00 utilizzando il DGUE secondo quanto specificato nel relativo paragrafo della presente lettera di invito.

In particolare, si precisa che:

Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 co. 1 del Codice, la dichiarazione di merito da parte dell'operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento*) dovrà essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

- ✓ soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri);

- ✓ Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc.);
- ✓ fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);

N.B.2:

Si fa presente che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., (rilevanti solo qualora il giudice abbia applicato le pene accessorie previste dall'art. 317-bis del codice penale) i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

- ✓ eventuali misure di *self cleaning* adottate;

N.B.3:

Si rappresenta infatti che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6, e all'art. 95, ad eccezione del comma 2, del Codice (cioè avente irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate), è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Pertanto l'operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di cui agli articoli 94 e 95 (al netto delle predette eccezioni) descrivendo le eventuali misure di *self cleaning* adottate, utilizzando preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione presenti negli allegati predisposti dalla stazione appaltante.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. In ogni caso, non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

- ✓ misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

N.B.4:

Come disposto dall'art. 96, co. 6, del Codice, si precisa che un operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 5 ed all'art. 95 co. 1 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, co. 6 del D.lgs. n. 36/2023 (*violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti*) l'operatore economico (*concorrente o eventuale impresa ausiliaria*) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (*gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Codice*) l'operatore economico (*concorrente o eventuale impresa ausiliaria*) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il Comune di Montegiorgio, con delibera di C.C. n. 29 del 07/03/2023 ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) anni 2023/2025, approvato con delibera n. 29 del 07/03/2023, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Appaltante (Comune di Montegiorgio) nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione piano integrato di attività e organizzazione/prevenzione della corruzione e segnatamente al seguente link:

<https://www.comune.montegiorgio.fm.it/c109017/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/149>

La mancata accettazione delle clausole contenute predetto Piano ed il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

FARE MOLTA ATTENZIONE

Gli operatori economici partecipanti dovranno inoltre dichiarare di essere edotti degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto

FARE MOLTA ATTENZIONE L'opera è parzialmente finanziata con Fondi della Ricostruzione pubblica Sisma 2016, di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016, Ordinanza commissariale n. 15/21, s.m.i dall'Ordinanza Commissariale 48/23, pertanto la mancata accettazione delle clausole contenute nel "Protocollo quadro di Legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dalla Struttura di Missione, dal Commissario straordinario del Governo e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, in particolare di quelle di seguito riprodotte, costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012:

- *Art. 5 - Clausola n. 1 (in materia di Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo):* come modificato dall'art. 4, comma 2, lett.a) del Nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021 "L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula

e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p."

- *Art. 5 - Clausola n. 2 (in materia di Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo):* come modificato dall'art. 4, comma 2, lett.b) del Nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021 *"Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.*
- *Art. 6 - Clausola n. 1 (in materia di Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia):*"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione."
- *Art. 6 - Clausola n. 2 (in materia di Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia):*"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

Le medesime clausole saranno inserite altresì nel testo contrattuale ed accettate e sottoscritte dal/i contraente/i in sede stipula del contratto.

FARE MOLTA ATTENZIONE i Comuni beneficiari, anche solo in parte, dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021 e pertanto:

DOCUMENTAZIONE SUL RISPETTO DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (articolo 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021): Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. i), del Codice.

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (articolo 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021).

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, **di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, D. Lgs. n. 198/2006**, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera o al consigliere regionale di parità.

RELAZIONE DI GENERE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE (articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021).

Sono **esclusi dalla procedura di gara** gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che, **nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta per il presente appalto, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto**, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la **RELAZIONE DI GENERE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE** di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021.

N.B. 1:

Resta salva, la possibilità di sanare eventuali carenze e/o irregolarità attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE **OBBLIGHI ASSUNZIONALI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA** (art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 e artt. 57 comma 1 e 102 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023).

A **pena di esclusione** il concorrente deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, laddove fossero necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ad assicurare:

- una quota non inferiore al 30 per cento di occupazione giovanile
- una quota non inferiore al 15 per cento di occupazione femminile¹

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

N.B.: Detto adempimento vale per ciascun operatore economico partecipante, indipendentemente dal numero di dipendenti occupato.

ATTENZIONE, l'omessa dichiarazione o l'omessa indicazione di una delle percentuali o di percentuali inferiori rispetto a quelle determinate dal Comune è causa di esclusione immediata e non è sanabile mediante soccorso istruttorio in quanto definita dall'art. 47, comma 4 del decreto legge n. 77/2021 requisito necessario dell'offerta.

L'obbligo assunzionale può essere soddisfatto anche con riferimento alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore

FARE MOLTA ATTENZIONE Agli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

FARE MOLTA ATTENZIONE: i concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti saranno verificati mediante FVOE 2.0 in conformità alla delibera ANAC 262 del 20.06.2023.

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e) del Codice, sono **inammissibili** le offerte presentate da operatori che non possiedono la qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

6.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

1) **Iscrizione nel registro** tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per attività coerenti con l'esecuzione del presente appalto. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

FARE MOLTA ATTENZIONE: per la comprova del requisito, la SUA acquisisce d'ufficio i documenti tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

2) **Iscrizione** oppure **avvenuta presentazione della domanda di iscrizione** all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 entro la data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

¹ Quote stabilite nella citata determinazione a contrattare n. 2 del 15-01-20245 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Montegiorgio

FARE MOLTA ATTENZIONE: per la comprova del requisito, la SUA consulta d'ufficio l'elenco pubblicato sul sito <https://anagrafe.sisma2016.gov.it/elenco/iscritti> oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

oppure

iscrizione oppure **avvenuta presentazione della domanda di iscrizione** nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, entro la data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

FARE MOLTA ATTENZIONE: per la comprova del requisito, la SUA consulta d'ufficio l'elenco pubblicato sul sito della Prefettura competente per territorio in cui l'operatore economico ha sede.

FARE MOLTA ATTENZIONE: i requisiti generali (di cui al precedente § 5) e di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 o alla white list (di cui al precedente § 6.1.2) devono essere posseduti da tutti gli operatori economici partecipanti a qualunque titolo e per qualsiasi lavorazione/attività ricompresa nel presente affidamento, ivi compresi ausiliari e subappaltatori.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

1) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 100, commi 4 e 5 del Codice, dell'Allegato II.12 nonché delle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, l'operatore economico **dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12, ovvero:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Inci- denza	Class lavori	Qual. obbligatoria	Sub
Edifici civili e industriali	OG1	VI	6.798.841,11	41,74%	Prevalente	SI	SI
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funivie e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG 3	II	514.961,24	3,16%	Scorporabile	SI	SI
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG 9	I	190.791,06	1,17%	Scorporabile	SI	SI
Componenti strutturali in acciaio	OG 18-A (SIOS)	III	916.970,07	5,63%	Scorporabile	SI	SI
Componenti per facciate continue	OG 18-B (SIOS)	IV	2.157.718,92	13,25%	Scorporabile	SI	SI
Opere strutturali speciali	OS21 (SIOS)	III bis	1.486.813,70	9,13%	Scorporabile	SI	SI
Impianto idrico-	OS 3	II	315.121,63	1,93%	Scorporabile	SI	SI

sanitario, cucine, lavanderie							
Impianti termici, di condizionamento, del gas e di spegnimento incendi	OS 28	IV	2.209.436,77	13,56	Scorporabile	SI	SI
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS 30	III bis	1.699.800,39	10,43%	Scorporabile	SI	SI
Totale			16.290.454,90	100%			

FARE MOLTA ATTENZIONE: la comprova del requisito è fornita mediante **ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE** in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

N.B.1:

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b) della legge 80/2014, tutte le scorporabili, rientrando nel novero delle lavorazioni a **qualificazione obbligatoria** non possono essere eseguite direttamente dal concorrente qualificato nella sola categoria prevalente, il quale sarà tenuto a **costituire un raggruppamento temporaneo d'impresa di tipo verticale o in alternativa a subappaltare tali categorie anche per l'intero ad imprese in possesso della relativa qualificazione (cd. Subappalto "qualificante" o "necessario")**.

N.B: i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'operatore concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. In altri termini: l'operatore economico non qualificato per le categorie scorporabili **deve possedere l'attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente, nella classifica adeguata a coprire anche l'importo di ciascuna categoria scorporabile non posseduta.**

N.B.2:

In riferimento alle categorie scorporabili **OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie, OS28 Impianti termici e di condizionamento e OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi**, ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, l'operatore economico in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata in corso di validità, per l'esecuzione di prestazioni nella Categoria **OG11 Impianti Tecnologici**, **può eseguire i lavori nelle predette categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta**

N.B. 3:

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 13, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica

triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice;

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

N.B. 4:

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere *in itinere* l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

- 2) ai fini della **certificazione secondo il protocollo "LEED v4 for BD+C: Schools"** dell'opera in appalto, di cui in premessa nonché al precedente § 3, l'operatore economico deve essere in possesso di adeguata e comprovata capacità di attuazione e gestione del processo certificatorio per la registrazione del progetto al GBCI (Green Building Certification Institute).

La comprova del requisito è fornita **allegando alla domanda di partecipazione la descrizione di un'opera realizzata certificata secondo il predetto protocollo nonché la dichiarazione nella domanda di partecipazione delle generalità di un "Referente LEED" dedicato all'appalto** ai fini di cui all'art. 2.4.4 del CSA, ossia dovrà essere individuato, già in sede di istanza di partecipazione, la figura professionale prevista dall'elaborato progettuale (Capitolato Oneri e Obblighi per l'Appaltatore) – Certificazione

6.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (salvo l'ipotesi di rete - soggetto qualificata SOA, in quanto equiparata, per la qualificazione di lavori, al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D.Lgs. 36/2023) ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità di cui ai precedenti paragrafi 6.1.1) (CCIAA, Albo...) e 6.1.2) (Anagrafe antimafia degli esecutori/White list...) devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al precedente paragrafo 6.2.1) dovrà essere posseduto secondo quanto di seguito descritto:

- in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario nel suo complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire. Inoltre, ai sensi del

combinato disposto dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice e dell'art. 68, comma 11, del Codice, i requisiti relativi alle categorie scorporabili assunte dalle imprese mandati devono essere posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento

I requisiti relativi alla certificazione secondo il protocollo "LEED v4 for BD+C: Schools" di cui al precedente punto 6.2.2, devono essere posseduti come appresso:

- in riferimento ai RTI, la disposizione si applica al raggruppamento temporaneo nel suo complesso;
- in riferimento agli operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) il requisito deve essere posseduto dal consorzio medesimo e, laddove intenda indicare una consorziata esecutrice, anche dalla stessa consorziata esecutrice designata per l'esecuzione dei lavori che dovrà possedere in proprio la predetta qualificazione. In caso di indicazione di più consorziate esecutrici detto requisito dovrà essere posseduto in proprio da ciascuna di esse

6.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI E RETI SOGGETTO CON QUALIFICAZIONE SOA

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) nonché le reti soggetto in possesso di qualificazione SOA, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- i requisiti di idoneità di cui al precedente paragrafo 6.1.1) (CCIAA, Albo...) e 6.1.2) (Anagrafe antimafia degli esecutori/White list...) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, 100, comma 2, del Codice dei Contratti, nonché dell'art. 32 dell'Allegato II.12 al Codice, il requisito di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale deve essere posseduto:

- a. in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate.

In merito al requisito relativo alla certificazione di gestione secondo il protocollo "LEED v4 for BD+C: Schools" di cui al precedente punto 6.2.2, qualora uno degli operatori economici di cui alle precedenti lett. a) e b), in possesso del requisito stesso intenda indicare una consorziata esecutrice, la stessa consorziata esecutrice designata per l'esecuzione dei lavori dovrà possedere in proprio la "qualificazione"; in caso di indicazione di più consorziate esecutrici, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto della disposizione sopra citata, il consorzio deve indicare la quota di esecuzione dei lavori di ciascuna consorziata esecutrice che deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che andrà ad eseguire.

Nel caso in cui un consorzio fra imprese artigiane, ovvero un consorzio stabile abbia estromesso o sostituito una consorziata esecutrice, ovvero una consorziata dei cui requisiti il consorzio si avvale, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema **Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE 2.0)**, reso disponibile dall'ANAC. Limitatamente alla certificazione fiscale, le informazioni relative ad irregolarità non definitivamente accertate, rilevanti ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, vengono acquisite mediante interpello all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti presso:

www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti), secondo le istruzioni ivi contenute.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti di ordine generale e speciali.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, compresa la capacità di gestione del protocollo "LEED v4 for BD+C: Schools" cui al precedente paragrafo 6.2, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a) essere iscritto oppure aver presentato la domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 o presso la White List istituita c/o la Prefettura di competenza, entro la data di scadenza per la presentazione dell'offerta;
- b) possedere in proprio i requisiti previsti dal § 6.2 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un **proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) rilasciare la **dichiarazione di avvalimento** contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (compilare il *Modello Avvalimento* allegato alla documentazione di gara);

sottoscrivere digitalmente, unitamente al partecipante ausiliato, il contratto di avvalimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice. Il **contratto di avvalimento** contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse strumentali ed umane messe a disposizione dall'ausiliaria e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Ai sensi dell'art. 104, comma 12, del Codice, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

N.B.1:

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di gestione secondo il protocollo "LEED v4 for BD+C: Schools" di cui al precedente punto 6.2.2 comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del predetto requisito.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 7, del Codice, il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'art. 104, commi 5 e 6 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria, anche nel caso in cui l'ausiliaria abbia fornito dichiarazioni mendaci.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

FARE MOLTA ATTENZIONE: In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un congruo termine comunque non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, **pena l'esclusione dalla procedura**, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante **procede all'esclusione del concorrente dalla procedura**.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il RPA richiede per iscritto ai sensi dell'art. 104 co. 6 del Codice, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile

decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, **la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

FARE MOLTA ATTENZIONE: la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di **nullità del contratto di avvalimento.**

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento. Ai sensi dell'articolo 119 comma 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto c.d. "facoltativo" comporta che il subappalto non sarà autorizzato in fase di esecuzione mentre, in caso di subappalto c.d. "qualificante", si procederà **all'esclusione** del partecipante per mancanza dei requisiti di qualificazione.

Il subappalto è consentito come segue:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Inci- denza	Class lavori	Qual. obbligatoria	Sub
Edifici civili e industriali	OG1	VI	6.798.841,11	41,74%	Prevalente	SI	SI Max 50 % della categoria (cfr. 1)
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funivie e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG 3	II	514.961,24	3,16%	Scorporabile	SI	SI Max 100 % della categoria (cfr. 2)
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG 9	I	190.791,06	1,17%	Scorporabile	SI	SI Max 100 % della categoria (cfr. 2)
Componenti strutturali in acciaio	OG 18-A (SIOS)	III	916.970,07	5,63%	Scorporabile	SI	SI Max 100 % della categoria (cfr. 2)
Componenti per facciate continue	OG 18-B (SIOS)	IV	2.157.718,92	13,25%	Scorporabile	SI	SI Max 100 % della categoria (cfr. 2)
Opere strutturali speciali	OS21 (SIOS)	III bis	1.486.813,70	9,13%	Scorporabile	SI	SI Max 100 % della categoria (cfr. 2)
Impianto	OS 3	II	315.121,63	1,93%	Scorporabile	SI	SI

idrico-sanitario, cucine, lavanderie							Max 100 % della categoria (cfr. 2)
Impianti termici, di condizionamento, del gas e di spegnimento incendi	OS 28	IV	2.209.436,77	13,56	Scorporabile	SI	SI Max 100 % della categoria (cfr. 2)
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS 30	III bis	1.699.800,39	10,43%	Scorporabile	SI	SI Max 100 % della categoria (cfr. 2)
Totale			16.290.454,90	100%			

1. Ai sensi dell'art. 119 comma 1, del Codice, la quota percentuale subappaltabile dei lavori prevalenti deve essere contenuta entro il limite massimo del 50%;
2. le opere scorporabili sono interamente subappaltabili.

Si precisa che:

- a) ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice e dell'art. 68, comma 11, del Codice, i requisiti relativi alle categorie scorporabili assunte dai subappaltatori devono essere posseduti dalla partecipante con riferimento alla categoria prevalente;
- b) l'affidatario del subappalto deve essere iscritto oppure aver presentato la domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 o presso la White List istituita c/o la Prefettura di competenza;
- c) non devono sussistere a carico del soggetto indicato quale subappaltatore i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- d) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;
- e) la verifica delle condizioni di esclusione del subappaltatore verrà fatta prima della stipula del contratto;
- f) in caso di subappalto c.d. "facoltativo", la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto ne impedisce l'autorizzazione in sede di esecuzione;
- g) in caso di subappalto c.d. "qualificante", la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto comporta **esclusione** del partecipante per mancanza dei requisiti di qualificazione
- h) l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- i) l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto può formare oggetto di ulteriore subappalto

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12 del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale

Ai sensi dell'articolo 57, co. 1 del Codice dei Contratti, l'appaltatore deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai propri dipendenti e contro il lavoro irregolare.

Trovano, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica e, limitatamente alla Palestra, dei principi del DNSH.

Le obbligazioni dell'appaltatore, in caso di sub contrattazione, divengono pro parte obbligazioni dei sub contraenti dello stesso. Pertanto ogni sub contratto sarà considerato un contratto derivato rispetto al contratto di appalto e dovrà riportare in modo chiaro il rispetto della obbligazione di risultato che l'Appaltatore ha nei confronti del Committente ai fini dell'ottenimento della certificazione LEED®, livello base CERTIFIED.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.

Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

N.B. 1 –

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, esclusivamente per i subappaltatori che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'affidatario, unitamente alla documentazione di cui all'art. 105, comma 7 del Codice, è tenuto a trasmettere copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale del subappaltatore, redatto ai sensi dell'art. 46, D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (cfr. MIMS, parere n.1366/2022).

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Trovano, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nel capitolato. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al presente Disciplinare;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Si ricorda, infine, che l'obbligo assunzionale del concorrente di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 e dell'art. 57, commi 1 e 102 del Codice può essere soddisfatto anche con riferimento alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

A pena di **esclusione** il concorrente è tenuto a rilasciare: ai sensi degli artt. 11, comma 4, 57, comma 1 e 102, comma 1 del Codice, una dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000, attestante l'impegno a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

N.B.1:

La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice per partecipare alla presente procedura è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria.

L'importo della **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice è pari a 2% del valore dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€.325.809,10** (euro trecentoventicinquemilaottocentonove/10), salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice;

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a) sotto forma di cauzione presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, con bonifico, tramite il sistema di pagamento PagoPA, disponibile al seguente link <https://mpay.regione.marche.it/mpay/pagonet/default.do> "Comune di Montegiorgio", alla voce "Depositi cauzionali" utilizzando la seguente causale servizio "Cauzione provvisoria realizzazione Polo Scolastico – CUP: E83H18000390001 - CIG [REDACTED]"

Si precisa a pena di esclusione che la data di valuta di accredito del versamento non deve essere successiva alla data di scadenza di presentazione delle offerte;

b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da

- imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa

In ogni caso la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.:

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato "Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari" al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/119589/GaranzieFinanziarieSuggerimentiPA.28.05.20.pdf/78f0c82f-4a91-46fe-ee05-bfe47749b5af?t=1609149169958> al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non legittimati.

N.B.:

In caso di costituzione della cauzione mediante bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo

dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso. Si precisa a pena di esclusione che la data di valuta di accredito del versamento non deve essere successiva alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

In caso di mancata aggiudicazione dell'appalto la richiesta di restituzione della garanzia costituita a mezzo contante dovrà essere rivolta direttamente al Servizio Economico Finanziario del Comune di Montegiorgio.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto (*SUA p/c del Comune di Montegiorgio - Cauzione provvisoria realizzazione Polo Scolastico – CUP: E83H18000390001 - CIG _____*) e del soggetto garantito (*beneficiario Comune di Montegiorgio*)
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice

N.B.:

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle sopra indicate: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, sottoscritta digitalmente dal concorrente (**è necessaria, infatti, la sottoscrizione del file con firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante**).

In alternativa al *file* firmato digitalmente dal garante, la conformità del *file* all'originale cartaceo dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106 comma 8, il concorrente dichiara il possesso dei relativi requisiti fornendo tutti gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate.

In caso di partecipazione in forma associata, **la riduzione del 30%** per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 106, comma 8, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che

intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

N.B. In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario, nell'ipotesi in cui solo alcuni tra i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione, il beneficio è ripartibile pro quota tra ciascuno dei soggetti certificati.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

In caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese, è attribuita una riduzione pari al 50%. Tale riduzione non è cumulabile con quella di cui all'art. 106, comma 8, primo periodo del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla presente procedura, **non** è prevista l'effettuazione di alcun sopralluogo obbligatorio. La facoltativa presa visione dei luoghi, effettuata nell'area in cui insisterà l'intervento, non sarà pertanto certificata dal Comune Committente.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di lavori relativi alla ricostruzione pubblica, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, rientra tra quelle **esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti e della Stazione appaltante.**

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione deve pervenire entro il termine perentorio previsto nel "TIMING DI GARA", ossia entro le **h.13:00 del giorno 06 maggio 2024 (06/05/2024 - ore 13:00)** esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), D. Lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare Telematico.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta, dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e così composta:

“Documentazione amministrativa”

“Offerta tecnica”

“Offerta economica”

FARE MOLTA ATTENZIONE: per procedere all'inserimento della documentazione all'interno delle sezioni dedicate alla presente procedura, si rimanda alle indicazioni riportate nel "Disciplinare Telematico" e nel "Timing di gara".

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere **sottoscritte** con **firma digitale** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, come indicato nei rispettivi articoli del "Disciplinare Telematico".

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni richieste (domanda di partecipazione e le ulteriori dichiarazioni richieste in caso di avvalimento), possono essere redatte sui modelli predisposti e scaricabili nella sezione dedicata alla gara su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo all'interno della sezione "*Doc. gara – Allegata*" concernente la procedura di gara. Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito form presente nel Bando pubblicato sulla piattaforma del Sistema allo step denominato "DGUE". Al termine della compilazione il Sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato e di scaricarlo e quindi di firmarlo digitalmente.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, comma 3, 105, del Codice e l'allegato II.8 al medesimo.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella cartella Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 101, del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: dopo le ore **13:00** del giorno **06 maggio 2024** non sarà possibile caricare a Sistema nessun documento.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SUA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il mancato riscontro alla richiesta della SUA sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica²**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze

² In applicazione della giurisprudenza più recente che, fatta salvo il principio di immodificabilità delle offerte, ammette la rettifica di errori materiali o refusi commessi dal concorrente nella compilazione delle offerte tecniche ed economiche (cfr. *ex plurimis* Cons Stato, Sez. V, 06/05/2021, n. 3539; *idem* 27/3/2020, n. 2146; CGUE, Sez. VIII, 10/05/2017, causa C-131/16 *Archus*), la clausola è **stata rivista**, precisando che non tutte le carenze dell'offerta economica sono inemendabili ma solo quelle riferite al contenuto sostanziale. Vedasi art. 101, comma 3, del Codice.

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- **l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- **la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- **la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta** ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), **aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- **il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;**
- **sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999** e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio la dichiarazione di percentuali inferiori a quelle determinate dal Comune committente o l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al § 5 del presente Disciplinare.

Ai fini della sanatoria, la SUA assegna al concorrente un congruo termine – comunque non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di massimo di **giorni 3 (tre) a pena di esclusione**.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la SUA procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della SUA invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, oltre che sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Il deposito telematico della documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve essere effettuato nel rispetto dell'art. 8 del Disciplinare telematico.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine perentorio previsto nel "TIMING DI GARA", il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), secondo le modalità stabilite all'art. 6 "*Deposito telematico documentazione amministrativa*" del Disciplinare telematico, la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la quale contiene: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione e a quanto richiesto e disciplinato nel presente documento.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si riporta di seguito stralcio dell'art. 6 del Disciplinare Telematico

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. (o .pdf.p7m nel caso di documenti per i quali è richiesta la firma digitale sul singolo file).

La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato

specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta dal TIMING DI GARA.

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all'apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip e pertanto non è necessario sottoscrivere digitalmente ogni file in essa contenuto.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa "Amministrativa", predisposta nella sezione denominata "Doc. gara" ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.

In caso di partecipazione in RTI:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà a caricare la cartella .zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice, secondo il modello fornito, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/2020 (Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro) o il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. **In questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela.**

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b); c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lett. c), del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

N.B. 2 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

La domanda è compilata e sottoscritta (*indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili*):

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 67, comma 2 lett. b); c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega: copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente, e/o chi vi è tenuto secondo le indicazioni che seguono, compila il DGUE di cui all'art. 91 del Codice – messo a disposizione quale tab interna della Piattaforma di negoziazione – secondo quanto di seguito indicato e lo firma digitalmente. Il DGUE così firmato dovrà essere caricato nella sezione *Doc. gara > Amministrativa*, nelle modalità previste dall'art. 6 “*Deposito telematico documentazione amministrativa*” del Disciplinare Telematico”.

Si richiama quanto segue:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Dati inseriti dalla SUA

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, ivi compresa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (Attestazione SOA) di cui al par. 6.2.1 della presente lettera di invito.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento ed alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, del Codice, sottoscritta con firma digitale dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima **dichiara di essere iscritta o aver presentato la domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 o alla White List della Prefettura competente** nella quale rende tutte le dichiarazioni ivi contenute e si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente
- 3) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che **devono essere dettagliatamente descritte**, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Per le dichiarazioni di cui al precedente punto 2) si consiglia di utilizzare l'apposito Modello “Avvalimento”, come parte integrante e sostanziale o comunque è necessario rendere tutte le dichiarazioni ivi contenute.

In caso di ricorso al subappalto “necessario o qualificante” si richiede, a pena di esclusione, la compilazione della sezione D

Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario (o qualificante) ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione, **deve** dichiarare a **pena di esclusione** la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare, utilizzando la sezione D della Parte II del DGUE.

In caso di ricorso al subappalto “facoltativo” si richiede, a pena di non autorizzazione in fase esecutiva, la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto in fase esecutiva del contratto, indica la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare, utilizzando la sezione D della Parte II del DGUE.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 della presente lettera d'invito (Sez. A-B-C-D).

FARE MOLTA ATTENZIONE:

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, nonché le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) (parte III “Motivi di esclusione – Articoli 94-98 del Codice” del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 94, non firmatari della domanda di ammissione a gara (quindi ciascuno di essi dovrà compilare un DGUE per la parte che interessa):

- ✓ in caso di *impresa individuale* = titolare e direttore tecnico;
- ✓ in caso di *società in nome collettivo* = socio amministratore e direttore tecnico;
- ✓ in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
- ✓ *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compreso il revisore legale e cioè quel soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010, ha sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di revisione, avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – cfr. Tar Brescia, sez. II, n. 218 del 26.2.2018), del direttore tecnico o del socio unico;
- ✓ dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 94, lettere da a) a g) del Codice.

In alternativa, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

N.B. 1. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di *self cleaning*, **dovranno** essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

L'operatore economico può dimostrare l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta: in tal caso adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

N.B. 2. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione **INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE** e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui al paragrafo. 6.1.1) della presente lettera di invito;

N.B. 3. La dichiarazione relativa al possesso del requisito di cui al precedente § 6.2.2 (comprovata capacità di attuazione e gestione del processo certificatorio per la registrazione del progetto al GBCI (Green Building Certification Institute), dovrà essere resa mediante dichiarazione contenuta nel Modello di domanda delle generalità di un "Referente LEED" dedicato all'appalto, ossia dovrà essere individuato, già in sede di istanza di partecipazione, la figura professionale prevista dall'elaborato progettuale (Capitolato Oneri e Obblighi per l'Appaltatore) – Certificazione, oltre che allegando alla stessa domanda di partecipazione la descrizione di un'opera realizzata certificata secondo il predetto protocollo.

La dichiarazione in merito al possesso dell'attestazione SOA viene resa compilando l'apposita sezione contenuta nella "Parte II – Informazioni sull'operatore economico" dello stesso DGUE

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere compilato e sottoscritto:

- oltre che dal concorrente singolo,
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente/ausiliario) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del Codice. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nel modello di dichiarazioni integrative producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 ed all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, e le operazioni societarie rilevanti.

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1. Dichiarazioni integrative contenute nel modello di domanda

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, **utilizzando l'allegato Modello di Domanda** con il quale:

1. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio e di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
2. di essere iscritto o di aver presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016 o alla White List della competente Prefettura

3. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 (si ribadisce che in questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela)
4. il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
5. dichiara che in relazione al presente affidamento ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse rispetto al Comune Committente ed alla Stazione Unica Appaltante;
6. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). **OPPURE** se l'operatore economico dichiara di partecipare contemporaneamente in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
7. dichiara di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
8. dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
9. dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
10. dichiara di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
11. dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
12. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022, denominati *Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi - Criteri per affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*, e per quanto riguarda la Palestra, nella Relazione DNSH, compreso l'impegno a svolgere il lavoro con le modalità previste nel progetto esecutivo, nel Capitolato e nello schema di Contratto e nel Fascicolo delle migliorie, presentato in fase di gara ed accettato dalla Stazione Appaltante, anche nelle more della formale stipula del contratto;
13. dichiara quindi remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori, con particolare riferimento a quelli connessi con la propria attività al fine di rendere la prestazione oggetto della procedura;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione del corrispettivo contrattuale o influire sia sulla esecuzione dei lavori richiesti, sia sulla determinazione della propria offerta;
14. ai fini della **certificazione secondo il protocollo "LEED v4 for BD+C: Schools"** dell'opera in appalto, dichiara essere in possesso di adeguata e comprovata capacità di attuazione e gestione del processo certificatorio per la registrazione del progetto al GBCI (Green Building Certification Institute). A tal fine individua nell'Ing/Arch _____ il "Referente LEED", come previsto nell'elaborato progettuale (Capitolato Oneri e Obblighi per l'Appaltatore) – Certificazione ed allega idonea documentazione da cui si evidenzia la descrizione dell'opera denominata _____, realizzata e certificata secondo il predetto protocollo;
15. (per le imprese che occupano oltre cinquanta dipendenti) allega copia dell'ultimo **Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere di parità** ovvero, in mancanza di

avvenuta trasmissione, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

16. dichiara che, in una precedente gara, **non è incorso nell'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021** (trasmissione, entro sei mesi dalla conclusione del relativo contratto della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile) e di non trovarsi, pertanto, nella impossibilità temporanea di partecipare ad ulteriori procedure di affidamento a valere sul PNRR/PNC;
17. **di assumersi l'obbligo**, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota non inferiore al _____% [indicare la quota non inferiore al 30% indicata dalla stazione appaltante] ed a quella femminile una quota non inferiore al _____% [indicare la quota non inferiore al 15% indicata dalla stazione appaltante in deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (**l'omessa dichiarazione o l'omessa indicazione di una delle percentuali o di percentuali inferiori rispetto a quelle determinate dal Comune è causa di esclusione immediata e non è sanabile mediante soccorso istruttorio in quanto definita dall'art. 47, comma 4 del decreto legge n. 77/2021 requisito necessario dell'offerta**);

N.B.: Detto adempimento vale per ciascun operatore economico partecipante, indipendentemente dal numero di dipendenti occupato

18. **dichiara di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC** relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm”(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia;
19. dichiara, ai sensi dell'articolo 57, co. 1 del Codice, di garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai propri dipendenti e contro il lavoro irregolare;
20. **accetta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**, quale sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) anni 2023/2025, approvato con delibera n. 29 del 07/03/2023, liberamente scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente Appaltante (Comune di Montegiorgio) nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione piano integrato di attività e organizzazione/prevenzione della corruzione, pena l'esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n.159/2011;
21. di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento** adottato dall'Ente Appaltante reperibile sul profilo di committente sezione “Amministrazione Trasparente” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
22. **accetta i controlli previsti da “Accordo di Alta Sorveglianza”** sottoscritto in data 02/02/2021 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario Straordinario del Governo, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Regione Lazio, il Presidente della Regione Marche, il Presidente della Regione Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A, come s.m.i. il 23/07/2023, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;
23. **accetta il “Protocollo quadro di Legalità”** sottoscritto in data 26/07/2017 dalla Struttura di Missione, dal Commissario straordinario del Governo e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa allegato alla documentazione di gara, ed in particolare le clausole di seguito riprodotte:
Art. 5 - Clausola n. 1 (in materia di Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo): come modificato dall'art. 4, comma 2, lett.a) del Nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma “L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che

abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p."

Art. 5 - Clausola n. 2 (in materia di Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruptivo): come modificato dall'art. 4, comma 2, lett.b) del Nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma "Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 6 - Clausola n. 1 (in materia di Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia):

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione."

Art. 6 - Clausola n. 2 (in materia di Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia):

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

24. (in caso di operatori economici **non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**) indica, ad integrazione di quanto riportato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
25. (in caso di operatori economici **ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. **Allega** una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma lett. d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
26. (in caso di operatori economici **non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
27. **disciplina dell'emersione progressiva del lavoro sommerso** (Legge 18/10/2001 n. 383) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, ma che il periodo di emersione si è concluso;
28. in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare puntualmente quanto disposto dall'art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
29. per le finalità di cui all'art 36, comma 3 del Codice, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett.a) del medesimo Codice, **autorizza** la SUA a rendere disponibile nei termini di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 36, la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, la SUA all'ostensione

delle seguenti parti dell'offerta e/o delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le ragioni ed argomentazioni di seguito dettagliatamente e puntualmente riportate:_____;

N.B.1– FARE MOLTA ATTENZIONE:

In osservanza agli artt. 35 e 36 del Codice ed alle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement Net4market.

In particolare, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Codice la SUA, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'[art. 90](#), rende digitalmente disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi i seguenti documenti: l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione. Mediante la stessa piattaforma, sulla base dell'art. 36, comma 2, del Codice, i documenti sopra elencati nonché le relative offerte, sono reciprocamente messi a disposizione degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria.

Per quanto concerne gli operatori economici collocatisi nelle posizioni della graduatoria successiva alla quinta, si specifica che l'accesso agli atti è digitalizzato, ai sensi del riferito comma 1 dell'art. 36, per quanto concerne l'offerta dell'aggiudicatario, mentre segue le regole degli [artt. 3 bis e 22 e ss. della L. 241/199](#) e degli [gli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. 33/2013](#) in ordine all'accesso ai documenti di gara dal secondo classificato e, a ritroso, fino all'ultimo.

N.B.2 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

In relazione alle informazioni che, ai sensi dell'[art. 35, comma 4, lettera a\)](#), *informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali*, la SUA, nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, informa riguardo alla decisione assunta sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte dell'aggiudicatario e degli ulteriori oo.ee. presenti nella graduatoria finale.

Tale decisione è impugnabile unicamente con ricorso ex [art. 116 del D. Lgs. 104/2016](#) notificato e depositato entro dieci giorni dalla stessa comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

La SUA, nel caso in cui ritenga insussistenti le ragioni di segretezza di cui all'[art. 35, comma 4, lettera a\)](#), del Codice, non può comunque procedere all'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento se non siano trascorsi dieci giorni dalla richiamata comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la SUA, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

30. attesta di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera d'invito;
31. dichiara di sollevare la SUA Provincia di Fermo, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni;
32. dichiara di impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati nel corso della presente procedura;
33. dichiara di impegnarsi a conservare la e-mail e la password necessarie per l'accesso al Sistema, con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi;

34. dichiara di impegnarsi a tenere indenne la SUA Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle regole prescritte dal Disciplinare telematico e di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema;
35. dichiara di esonerare la SUA Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti informatici della presente procedura telematica;

FARE MOLTA ATTENZIONE: le suddette dichiarazioni potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. **verbale definitivo di chiarimenti** di cui al precedente paragrafo 2.2;
2. **documento attestante la garanzia provvisoria**;
3. *(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice)* copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria;
4. **comunicazione del dato sulla titolarità effettiva** (ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241), come da modello allegato;
5. **idonea documentazione da cui emerge la descrizione di un'opera realizzata certificata secondo il protocollo LEED v4 for New Construction.**

15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori e della percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione.

16. OFFERTA TECNICA

Entro il termine perentorio previsto nel "TIMING DI GARA" (Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica) il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), a **pena di esclusione**, secondo le modalità stabilite al punto 1 dell'art. 7 "Deposito telematico documentazione tecnica" del Disciplinare Telematico, la seguente documentazione costituente l'**OFFERTA TECNICA**:

- per il criterio A della successiva Tabella 1 **Relazione tecnica illustrativa (max 10 facciate di pagina formato A4), elaborati grafici (max 5 formato A3), computo metrico non estimativo e schede tecniche dei prodotti senza indicazione dei relativi costi**;
- per il criterio B della successiva Tabella 1 **Relazione tecnica illustrativa (max 10 facciate di pagina**

formato A4), elaborati grafici (max 5 formato A3), computo metrico non estimativo e schede tecniche dei prodotti senza indicazione dei relativi costi;

- **per il criterio B della successiva Tabella 1 Relazione tecnica illustrativa (max 10 facciate di pagina formato A4), elaborati grafici (max 5 formato A3), computo metrico non estimativo e schede tecniche dei prodotti senza indicazione dei relativi costi**
- **la descrizione del criterio D della successiva Tabella 1 non potrà superare n. 4 (quattro) facciate di pagina in formato A4 (margini non inferiore a 2 cm per lato), scrittura Calibri, altezza carattere 11, interlinea singola e massimo 50 righe. La copia del curriculum non concorre a formare il predetto limite di facciate.**
- **la descrizione del criterio E della successiva Tabella 1, non potrà superare n. 4 (quattro) facciate di testo numerate, in formato A4 (margini non inferiore a 2 cm per lato), scrittura Calibri, altezza carattere 11, interlinea singola e massimo 50 righe.**

Tabella 1

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE
A	Miglioramento della viabilità perimetrale a servizio del polo scolastico mediante la realizzazione di una strada di collegamento a chiusura dell'anello perimetrale di lunghezza circa 190 m. Tale viabilità dovrà essere realizzata mediante le medesime caratteristiche di quanto già realizzato per le opere di urbanizzazione. La strada dovrà collegare il tratto stradale prospiciente l'ingresso sud-ovest del Polo scolastico e la strada lato nord-est nei pressi della cabina Enel
B	Miglioramento delle aree esterne destinate alle attività sportive, ricreative e didattiche per renderle maggiormente fruibili agli utenti del Polo
C	Miglioramento ed implementazione del sistema di gestione e illuminazione e audio per il sistema impiantistico della palestra
D	Competenze del «Referente LEED»: presentazione di copia del curriculum professionale del «Referente LEED» indicato nella Domanda di partecipazione dal quale evincere la comprovata esperienza sul sistema di certificazione LEED. Puntuale descrizione del contributo operativo garantito dal «Referente LEED» nel corso dell'esecuzione del contratto, al fine di conseguire la certificazione dell'edificio attraverso il protocollo LEED BD+C: School - New Construction v4.1. La relazione dovrà descrivere una proposta tecnico - qualitativa che ponga in evidenza le soluzioni migliorative da apportare al progetto posto a base di gara in riferimento alla categoria di crediti MR Materiali e Risorse. Le soluzioni migliorative proposte non dovranno comportare oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante e dovranno essere redatte in conformità con quanto dichiarato nei crediti di design. Ai fini di una verifica, al materiale richiesto per la relazione in esame, dovranno essere allegate tutte le certificazioni dei singoli materiali che influiranno sul calcolo del punteggio per la certificazione LEED
E	Relazione sull'organizzazione di cantiere: misure organizzative previste dal protocollo LEED; risorse umane, mezzi e attrezzature; sistema di illuminazione e sistema di videosorveglianza del cantiere; sistema di videoregistrazione per monitoraggio delle opere

Relativamente all'offerta tecnica complessivamente intesa **si precisa**:

- a. la modalità formale di presentazione prevista per l'Offerta Tecnica è finalizzata a costituire un piano omogeneo per la valutazione comparativa delle proposte. Proprio in base a detta ottica semplificatrice (dal lato formale), la Commissione procede alla lettura ed analisi del contenuto sostanziale in un perimetro formalmente analogo. Pertanto si precisa che: l'eventuale difformità o superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica come sopra perimetrata non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporta la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti o difformi rispetto i limiti stabiliti.
- b. la mancata o incompleta presentazione della documentazione tecnica richiesta per uno o più dei criteri/sub-criteri non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, del relativo criterio/sub-criterio.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Non sono ammesse le **Offerte tecniche** che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

- a) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- b) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- c) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili.

FARE MOLTA ATTENZIONE: **l'Offerta tecnica non può:**

- a) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte **l'Offerta Economica** o comunque pregiudicarne la segretezza. Si riterranno comunque tali, tra le altre, le offerte tecniche in cui saranno allagati uno o più computi metrici estimativi o comunque schede tecniche contenenti l'indicazione dei relativi costi. Si precisa altresì che, essendo il **cronoprogramma un elemento dell'offerta economica a supporto dell'eventuale ribasso del tempo di esecuzione lavori e quindi una componente dell'offerta economica, lo stesso non dovrà essere inserito nell'offerta tecnica e/o amministrativa ma esclusivamente quale elemento dell'offerta economica;**
- b) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico del Comune, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta tecnica**. Si precisa, in sintesi, che le migliorie offerte non daranno luogo ad alcun riconoscimento economico a favore dell'impresa appaltatrice.
- c) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

FARE MOLTA ATTENZIONE, a pena di esclusione: Il verificarsi di una delle condizioni di cui ai precedenti punti, comporta la non ammissibilità dell'Offerta tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente paragrafo 15.1.

Al concorrente che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell'offerta.

NB 1: FARE ATTENZIONE

Per procedere al caricamento dell'OFFERTA TECNICA, debbono essere rispettate le indicazioni di cui al punto 1, dell'art. 7 "Deposito telematico documentazione tecnica", del Disciplinare telematico, di seguito riprodotte in stralcio.

Si precisa che tutti i file della documentazione tecnica dovranno avere formato pdf. (o pdf.p7m nel caso di documenti per i quali è espressamente richiesta la firma digitale sul singolo file) ed essere contenuti in una cartella .zip. Detta cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip e pertanto non è necessario sottoscrivere digitalmente ogni file in essa contenuto.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta dal TIMING DI GARA.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa "Tecnica", predisposta nella sezione denominata "Doc.gara" ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.

In caso di partecipazione in RTI:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario, il

quale provvederà anche a caricarla a sistema.

17. OFFERTA ECONOMICA

Entro il termine perentoriamente previsto nel "TIMING DI GARA" (Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica) il concorrente dovrà caricare a Sistema l'offerta economica telematica predisposta secondo le modalità stabilite all'art. 8 del Disciplinare Telematico, sulla base del foglio di lavoro reso disponibile a Sistema, nel quale immettere i seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale**, in cifre, **rispetto all'importo complessivo posto a base di gara** pari ad **€.15.589.728,08**, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (quantificati in €. 700.726,82);

N.B. 1:

Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, come previsto nella Relazione Illustrativa del Bando Tipo n. 1/2023, si ritiene più agevole far applicare il ribasso all'importo totale comprensivo dei costi di manodopera, ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno pertanto oggetto di verifica come pure ribadito al successivo § 15, N.B al sub c).

- b) la **riduzione percentuale unica**, in cifre, del **tempo contrattuale** di esecuzione lavori relativo all'intervento, pari a 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

N.B. 2:

- la riduzione percentuale unica del tempo contrattuale **non può essere superiore al 15%** del tempo di esecuzione previsto (540 giorni naturali consecutivi) e quindi tale da determinare una durata complessiva dei lavori inferiore a 459 giorni. Qualora il concorrente indichi una riduzione percentuale superiore a quella sopra specificata, verrà considerato alla stregua di un mero errore materiale e pertanto l'offerta si intenderà comunque formulata con la riduzione percentuale massima come sopra indicata.
- è possibile indicare solo riduzioni percentuali che conducano a riduzioni unitarie di giorni. Laddove l'applicazione della percentuale di riduzione indicata conduca ad un'entità decimale, questa verrà arrotondata all'unità superiore od inferiore a seconda che la cifra dopo la virgola sia pari o superiore oppure inferiore a 5.

- c) la stima dei **costi aziendali** (in cifre) relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

N.B. 3:

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. ponteggi, DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente alla sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa.

ATTENZIONE: ai sensi dell'art.108, comma 9, del Codice, la mancata indicazione dei suddetti costi aziendali comporta l'esclusione dalla gara.

- d) la stima dei **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice;

N.B. 4:

Si precisa che tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento, avuto riguardo alla previsione all'art. 2.5 del CSA del doppio turno di lavorazione.

Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare il costo della manodopera di cui al precedente paragrafo 3, pari ad euro 3.454.107,97 non si procederà ad alcuna verifica di congruità. La verifica sarà invece avviata, nel caso in cui la spesa quantificata dal concorrente fosse diversa ed inferiore ad euro

3.454.107,97. Invero, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che l'indicazione di un diverso importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

ATTENZIONE: ai sensi dell'art.108, comma 9, del Codice, la mancata indicazione dei suddetti costi della manodopera comporta l'esclusione dalla gara

FARE ATTENZIONE: A pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta economica, allegare, nell'apposito spazio creato all'interno della piattaforma, il **cronoprogramma dei lavori** ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Il cronoprogramma deve essere sviluppato mediante software per la gestione dei progetti quali, a titolo esemplificativo, *project*, *projectlibre*, *primus k* o equivalente ed accompagnato dalla WBS multidimensionale che dia conto dello sviluppo temporale delle diverse fasi di operatività del cantiere. Dal cronoprogramma allegato dovrà evidenziarsi:

- i. l'efficacia delle modalità di esecuzione dei lavori con riferimento all'articolazione delle varie fasi dell'intervento finalizzate a garantire la qualità della prestazione fornita nel rispetto dei tempi di esecuzione dichiarati;
- ii. l'efficacia nella gestione dei diversi team di lavoro anche in parallelo tra di loro.

N.B. Il cronoprogramma dei lavori dovrà essere allegato anche nell'ipotesi in cui l'offerente non proponga alcuna riduzione temporale rispetto al termine da capitolato (giorni 540).

FARE MOLTA ATTENZIONE: il ribasso è indicato con non più di tre cifre decimali dopo la virgola; per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta economica telematica deve essere compilata nel rispetto delle fasi previste dai punti 1) e 2), 3) dell'art. 8) del Disciplinare telematico. Quanto previsto dal Disciplinare telematico in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta economica telematica è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono inammissibili le offerte economiche plurime, indicate con un valore di unità che le rendano inapplicabili (es. xxx,yy% o xxxx,yy%) o che superino l'importo a base d'asta.

N.B. 3 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte prive di firma digitale.

Saranno altresì escluse le offerte economiche inserite in uno spazio diverso da quello ad esse deputato (es. all'interno dello spazio Doc. Gara Amministrativa o nell'offerta tecnica).

N.B. 4 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa, altresì, che l'offerta economica è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del D. Lgs. 36/2023: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **critero dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1	Offerta tecnica	70
2	Offerta economica (Riduzione prezzo)	20
3	Offerta tempo (Riduzione tempo di esecuzione)	10
	TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante Tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. La valutazione dei criteri avverrà con l'attribuzione di **"Punteggi discrezionali"**, **"Punteggi quantitativi"** e **"Punteggi tabellari"** da parte della Commissione come appresso specificato.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i **"Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i **"Punteggi quantitativi"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i **"Punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
A	Miglioramento della viabilità perimetrale a servizio del polo scolastico mediante la realizzazione di una strada di collegamento a chiusura dell'anello perimetrale di lunghezza circa 190 m. Tale viabilità dovrà essere realizzata mediante le medesime caratteristiche di quanto già realizzato per le opere di urbanizzazione. La strada dovrà collegare il tratto stradale prospiciente l'ingresso sud-ovest del Polo scolastico e la strada lato nord-est nei pressi della cabina Enel	22
B	Miglioramento delle aree esterne destinate alle attività sportive, ricreative e didattiche per renderle maggiormente fruibili agli utenti del Polo	18
C	Miglioramento ed implementazione del sistema di gestione e illuminazione e audio per il sistema impiantistico della palestra	12
D	Competenze del «Referente LEED»: presentazione di copia del curriculum professionale del «Referente LEED» indicato nella Domanda di partecipazione dal quale evincere la comprovata esperienza sul sistema di certificazione LEED. Puntuale descrizione del contributo operativo garantito dal «Referente LEED» nel corso dell'esecuzione del contratto, al fine di conseguire la certificazione dell'edificio attraverso il protocollo LEED BD+C: School - New Construction v4.1. La relazione dovrà descrivere una proposta tecnico - qualitativa che ponga in evidenza le	8

	soluzioni migliorative da apportare al progetto posto a base di gara in riferimento alla categoria di crediti MR Materiali e Risorse. Le soluzioni migliorative proposte non dovranno comportare oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante e dovranno essere redatte in conformità con quanto dichiarato nei crediti di design. Ai fini di una verifica, al materiale richiesto per la relazione in esame, dovranno essere allegate tutte le certificazioni dei singoli materiali che influiranno sul calcolo del punteggio per la certificazione LEED	
E	Relazione sull'organizzazione di cantiere: misure organizzative previste dal protocollo LEED; risorse umane, mezzi e attrezzature; sistema di illuminazione e sistema di videosorveglianza del cantiere; sistema di videoregistrazione per monitoraggio delle opere	10
Totale		70

N.B. 1:

Non sono previsti punteggi quantitativi e tabellari

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei predetti elementi qualitativi, cui è assegnato un **punteggio discrezionale** nella colonna "D" "criteri discrezionali" della tabella, è attribuito un coefficiente da parte della commissione, sulla base del metodo: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario come appresso specificato:

- per ciascuno degli elementi qualitativi a cui assegnare un punteggio discrezionale, si procederà all'attribuzione di un coefficiente secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	Sino a 1,0	trattazione dettagliata ed estensiva. Supera le aspettative espresse grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.
Ottimo	Sino a 0,8	trattazione analitica rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti, completa e con ottima rispondenza alle aspettative. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse, anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.
Buono	Sino a 0,6	trattazione con buona rispondenza alle aspettative
Discreto	Sino a 0,4	trattazione appena esauriente. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili, ma sufficientemente alle aspettative.
Modesto	Sino a 0,2	trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle aspettative, che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto
Assente o Irrilevante	0,0	trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le aspettative

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

18.3. CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

2. Offerta prezzo - Max 20 punti	3. Offerta tempo- Max 10 punti
<p>È attribuito all'offerta prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione non lineare:</p> $V_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$ <p>dove R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente α = coefficiente = 0,5</p>	<p>È attribuito all'offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:</p> $C_i = R_a / R_{max}$ <p>dove: C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; R_a = riduzione percentuale del tempo contrattuale del concorrente i-esimo; R_{max} = riduzione percentuale del tempo contrattuale più conveniente;</p> <p>N.B.: la riduzione percentuale unica del tempo contrattuale non può essere superiore al 15% del tempo di esecuzione previsto (determinato in n. 540 giorni naturali consecutivi). Qualora il concorrente indichi una riduzione percentuale superiore a quella sopra specificata, verrà considerato alla stregua di un mero errore materiale e pertanto l'offerta si intenderà comunque formulata con la riduzione percentuale massima come sopra indicata.</p>

18.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo compensatore** attraverso la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i = punteggio concorrente i ;
- C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;
- C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;
- C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;
- P_a = peso criterio di valutazione a ;
- P_b = peso criterio di valutazione b ;
- P_n = peso criterio di valutazione n .

N.B. 1:

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

N.B. 2 - FARE MOLTA ATTENZIONE:

In presenza di un'unica offerta, la piattaforma procederà, di default, all'attribuzione del punteggio massimo a ciascun elemento di valutazione. Detta attribuzione, derivante esclusivamente dal meccanismo di gestione della gara tramite piattaforma telematica, non sarà presa in considerazione per valutazioni inerenti la presunzione di anomalia, in quanto dettata semplicemente dall'impostazione del Sistema. Gli elementi qualitativi e quantitativi offerti verranno infatti valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni degli atti di gara comunque denominati.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di Sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, **la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali, interdette al pubblico, per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.**

N.B. 1:

Si precisa infatti la **procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara**, atteso che, per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. A tal effetto, si richiama quanto consolidata giurisprudenza ha concluso in merito alla necessità di indire/partecipare alle sedute pubbliche in caso di utilizzo di gare telematiche:

“La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte - in quanto permette l'apertura automatica delle buste solo alla conclusione della fase precedente - e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti prima della data e dell'ora della seduta di gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono, quindi, in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).”

In buona sostanza, attraverso la gara telematica, è garantita “non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato” (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388).

“In considerazione di siffatte inequivocabili indicazioni giurisprudenziali, occorre necessariamente ricalibrare il principio di pubblicità delle sedute di gara, rapportandolo, non più ai canoni storici che hanno guidato fino ad oggi l'applicazione dello stesso, bensì all'evoluzione tecnologica messa a disposizione delle procedure di gara telematiche, le quali, come dianzi evidenziato, si svolgono con il supporto di una piattaforma elettronica che assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico).

“Può, dunque, serenamente affermarsi che la necessità delle sedute pubbliche di gara sia oramai venuta meno, essendo stato comunque raggiunto, grazie alla tecnologia, l'obiettivo di “trasparenza e imparzialità” della procedura, come peraltro già prospettato in talune pronunce (cfr. Consiglio di Stato, III, 25 novembre n. 4990 che richiama id., 3 ottobre 2016 n. 4050 e V, 29 ottobre 2014 n. 5377; Tar Sardegna 23 ottobre 2017 n. 664; Tar Veneto, Venezia, sez. III, 13 marzo 2018, n. 307).

Gli esiti di tutte le operazioni svolte saranno resi noti compatibilmente con quanto disposto dall'art. 35 del Codice.

A tal effetto si rende noto che il Responsabile del Procedimento di Affidamento (RPA) procederà a verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte il **giorno 07 maggio 2024 a partire dalle ore 09:00.**

Successivamente il RPA procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d'invito;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 90 del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantita dall'utilizzo del Sistema.

FARE MOLTA ATTENZIONE: i verbali di gara verranno pubblicati nella sezione "Doc. Gara – Allegata" (presente all'interno della scheda telematica di gara) successivamente all'aggiudicazione (art. 35, comma 2, lett. c), d) ed e)).

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, la SUA si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B. 2:

La SUA procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 262/2023 e cioè attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (FVOE 2.0). Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute (si consiglia di seguire quanto riportato nel Manuale O.E. messo a disposizione dall'Autorità alla pagina: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> e precisamente al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/68743743/FVOE+-+Manuale+utente+OE.pdf/08065cb3-136d-c515-c12d-9c7d7738ad96?t=1666619844780>

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dalla SUA, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza fissata nel TIMING DI GARA alla voce "Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica" ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione alla SUA.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. Può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La SUA pubblica sulla pagina riservata alla presente procedura, raggiungibile dal link <http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara> e sulla piattaforma raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RPA procederà al *download* delle offerte tecniche ed a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera d'invito.

Ad avvenuta chiusura della fase di valutazione tecnica, in seduta pubblica, la commissione renderà visibile ai concorrenti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione acquisirà le offerte economiche e quindi procederà alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al § 18. Nel caso in cui l'attribuzione del punteggio all'offerta economica non comporti alcuna valutazione di tipo discrezionale ma venga eseguita automaticamente dalla Piattaforma di Negoziazione, l'operazione di apertura sarà eseguita dal RPA. In tal caso il Sistema redige in automatico la graduatoria di gara, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla commissione giudicatrice.

La graduatoria verrà pubblicata con l'indicazione del punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio telematico in seduta pubblica.

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 del Codice, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RPA - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- **mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e tecnica;**
- **presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;**
- **presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.**

N.B. 1

Si ricorda che tutti i verbali redatti nel corso del procedimento di gara saranno pubblicati nell'apposito spazio Doc. di Gara

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi oggettivi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Si procede a verificare la migliore offerta anormalmente bassa. Quest'ultima sarà valutata in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, indicati nel bando o nell'avviso.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Le spiegazioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 110, possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Si precisa che, ai sensi del comma 4 dell'art. 110, del Codice non sono ammesse giustificazioni:

- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

A tal fine, assegna un termine **non superiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, anche con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del Codice.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta per ciascun lotto, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora, sulla base delle motivate considerazioni e valutazioni svolte dal RUP, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero nei casi di cui all'art. 107, comma 2, del Codice la SA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SUA Provincia di Fermo, d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Ai fini dell'aggiudicazione efficace ex art. 17, comma 5, del Codice, si provvederà ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico primo graduato sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara. Tale verifica avverrà – ove consentito – attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0).

Per la valutazione di eventuali pendenze fiscali non definitivamente accertate, ex art. 95 co. 2 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante interagirà con l'Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente sull'operatore economico da verificare. La valutazione delle risultanze avverrà secondo le disposizioni dell'allegato II.10 del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto dichiarato in merito alle pari opportunità generazionali e di genere di cui al precedente § 5.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Qualora la Stazione Appaltante abbia già disposto *medio tempore* l'approvazione, a favore del destinatario, della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione "sospensivamente condizionata"), si procederà all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione stessa e alla segnalazione all'ANAC (cfr. ex multis Cons. Stato, AP, 26 aprile 2022, n. 7; Cons. Stato, sez. V, 02.11.2021, n. 7303; sez. V, 22.01.2021, n. 683; sez. V, 10 marzo 2021, n. 2047; 27.10.2020, n. 6542).

Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. ed il potere dell'Anac di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte dell'operatore escluso (art. 222, comma 13 del Codice).

Successivamente si procede a ricalcolare il punteggio finale e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei confronti del secondo nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

N.B. 1

Art. 108, comma 12, del Codice: ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, **successivamente al provvedimento di aggiudicazione**, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte eventualmente stabilita nei documenti di gara e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

L'aggiudicazione è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora il Committente proceda ai sensi dell'articolo 88 comma 4-bis del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter del citato decreto

Il RUP si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.

La stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, motivato in base all'interesse della stazione appaltante e compatibilmente con la sollecita esecuzione del contratto stesso. Ai sensi dell'articolo 55, comma 2 del Codice, non trovano applicazione i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie europee.

Ai sensi dell'art. 106, commi 7 e 10, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. In deroga alla normativa vigente, a fine di tutelare la garanzia di prestazione promessa di ottenimento della certificazione LEED® di livello base CERTIFIED la garanzia **non è progressivamente svincolabile** in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori. In caso in cui il contratto di fidejussione prevedesse tale svincolo, la clausola della stessa sarà nulla, ferma restando la validità della parte restante dell'accordo. La garanzia sarà svincolata solo all'emissione del procedimento di Certificazione LEED® di livello base CERTIFIED e sarà a copertura delle penali per il mancato raggiungimento delle qualità promesse dell'opera.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione così come prevista dall'art. 117 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16 settembre 2022, a copertura dei rischi elencati all'art. 2.12 del CSA.

Per le finalità di cui all'art. 47, commi 3 e 3-bis del D.L. 77/2021 l'appaltatore deve presentare, dieci giorni prima della stipula del contratto, apposito piano di assunzione del personale, con indicazione nominativa del personale assunto per l'esecuzione dell'appalto con contratto di lavoro subordinato, numero di matricola e le mansioni assegnate sulla base del CCNL applicato, il termine e l'eventuale distribuzione del personale tra appaltatore, subappaltatore e ausiliario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto che saranno quantificate e comunicate del Comune Committente prima della stipula

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

3. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti la procedura dell'appalto è il TAR Marche. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Via della Loggia, 24, 60121 Ancona.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Fermo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera d'invito.

La Dirigente del Settore I - AA.GG. - Contratti SUA – Risorse Umane
Responsabile della Fase di Affidamento
Dott. Lucia Marinangeli